



26297.11

- 7 DIC. 2011

Oggetto

R.G.N. 29894/2007

Cron. 26297

Rep.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE QUANTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI	- Presidente -	Ud. 10/11/2011
Dott. MAURA LA TERZA	- Consigliere -	PU
Dott. ANTONIO IANNIELLO	- Rel. Consigliere -	
Dott. ANTONIO FILABOZZI	- Consigliere -	
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29894-2007 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
 rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE,
 STUMPO VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

DI DIODATO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONE LEONARDO, giusta delega in atti;

- **controcorrente** -


avverso la sentenza n. 191/2007 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/05/2007 R.G.N. 490/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato CALIULO LUIGI per delega TADRIS PATRIZIA;

udito l'Avvocato SALAFIA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



occorsogli negli anni '70 nello svolgimento dei compiti di agente di custodia alle dipendenze del Ministero di Grazia e giustizia, escludendo pertanto l'applicabilità del regime di incompatibilità del relativo trattamento con l'indennità di mobilità da lui richiesta in quanto posto in mobilità a partire dal 1° gennaio 2004, dalla s.p.a. Telecom Italia, di cui era stato dipendente fino al 31 dicembre 2003.

In proposito, va peraltro rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito, con orientamento ormai consolidato (*cf.*, recentemente, Cass. 30 dicembre 2009 n. 27938, nella cui motivazione sono indicati altresì i numerosi precedenti), che in tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, occorre distinguere la pensione di guerra da quella privilegiata ordinaria e da quella privilegiata ordinaria tabellare e che solo la prima e l'ultima (erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva) hanno natura e funzione risarcitorie, mentre la pensione privilegiata ordinaria non tabellare presenta carattere redditual-retributivo.

Orbene nel caso in esame, la Corte territoriale, avendo qualificato come di natura risarcitoria la pensione privilegiata del Di Diodato ha evidentemente ritenuto che l'infortunio che aveva causato l'inabilità permanente del Di Diodato fosse avvenuto durante il servizio militare, quando egli ricopriva la qualifica di allievo agente di custodia - in ordine alla quale *cf.* l'art. 67, ult. comma del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - godendo quindi della pensione privilegiata di cui alla tabella n. 3 annessa a tale ultimo decreto (poi modif. dalla L. 29 aprile 1976 n. 77).

Un tale accertamento, esplicitamente richiamato in questa sede dalla difesa del Di Diodato, viene contestato solo genericamente dall'INPS che inoltre non indica la documentazione utile per porre in dubbio la correttezza né deduce di averne fatto inutile richiesta ai giudici di merito.

Acquisita pertanto definitivamente la natura risarcitoria della pensione privilegiata di cui gode Alberto Di Diodato e quindi l'inapplicabilità ad essa della regola di incompatibilità stabilita dall'art. 6, 7° comma del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236, il ricorso dell'INPS va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS a rimborsare al Di Diodato le spese di questo giudizio, liquidate in €60,00 per esborsi ed € 2.500,00, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Fabrizio Maria Laurani

IL CANCELLIERE

Giuseppe Pet

Depositato in Cancelleria

- 7 DIC. 2011



oggi,

IL CANCELLIERE

Giuseppe Pet